

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile una associazione federale denominata "FEDERCOUNSELING Federazione nazionale delle associazioni di counseling", d'ora in poi identificata come FEDERCOUNSELING.

1.1. La federazione ha sede in Firenze alla via Lorenzo Di Credi n. 20.

1.2. La federazione si intende costituita con durata illimitata.

TITOLO II

SCOPI, METODOLOGIA E ATTIVITÀ

2. FEDERCOUNSELING è una associazione apolitica, apartitica e aconfessionale senza fini di lucro. Si propone di riunire in una federazione comune le varie organizzazioni professionali impegnate nel counseling, nonché di tracciare un profilo professionale e indicare standard e livelli formativi condivisi, sia in ingresso sia in itinere, per i professionisti counselor.

In particolare FEDERCOUNSELING si propone di:

2.1. promuovere la professione di counselor a favore di una cultura del benessere complessivo della persona in accordo con la definizione data dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS);

2.2. promuovere lo sviluppo e la regolamentazione degli standard professionali nel counseling in armonia con la legislazione vigente e con le politiche che in questo ambito professionale si svilupperanno nei paesi membri della Unione Europea;

2.3. promuovere elevati standard di formazione e aggiornamento dei counselor professionisti, dei trainer e dei supervisori, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Interno;

2.4. promuovere la realizzazione, a livello nazionale e internazionale, di congressi, giornate di studio, simposi, seminari e altre attività analoghe inerenti il counseling, la formazione e la ricerca e la valorizzazione dell'attività professionale di counseling;

2.5. promuovere il counseling come disciplina dotata di propria specificità scientifica professionale, nel rispetto delle leggi vigenti, che richiede come elementi costitutivi, al di là delle peculiarità dei diversi approcci, un lavoro approfondito sulla persona del professionista counselor, una formazione specifica teorica e pratica, un controllo e una supervisione della pratica professionale e un impegno deontologico;

2.6. Rendere disponibili informazioni e documentazione promuovendo iniziative utili a favorire l'adeguamento

normativo a livello nazionale, regionale e locale, nonché

iniziative di sostegno alla professione in ambito di

materia fiscale, previdenziale e di copertura

assicurativa del rischio professionale;

2.7. sostenere l'incremento delle prestazioni di

counseling nelle istituzioni pubbliche e favorire la

promozione di questi servizi in tutte le istituzioni che

si interessano al benessere della persona;

2.8. sostenere e divulgare ricerche scientifiche nel

settore, anche in collaborazione con altri Enti,

promuovendo il reperimento e l'istituzione di fondi

destinati a tale fine;

2.9. promuovere scambi scientifici con altre

organizzazioni nazionali e internazionali competenti nel

counseling e nelle scienze affini ad esso;

2.10. promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i

diversi orientamenti nel counseling nonché la creazione

di un patrimonio culturale comune, pur nella tutela delle

specificità dei diversi orientamenti;

2.11. favorire il raccordo con le realtà associative che

esprimono i diversi indirizzi più accreditati nel

counseling sia a livello nazionale che internazionale e

promuovere commissioni di studio per vagliare

l'opportunità di un ampliamento a nuovi indirizzi nella

disciplina, scientificamente fondati e metodologicamente

validati;

2.12. curare l'avvio di servizi di informazione e

documentazione a sostegno della mutua conoscenza,

dell'aggiornamento e della qualità professionale dei

counselor, valorizzando anche le moderne tecnologie di

informatizzazione;

2.13. sostenere una corretta informazione sul counseling

ai cittadini, con interventi di consulenza e divulgazione

attraverso i mass media;

2.14. avviare e consolidare collegamenti funzionali con

Sindacati di categoria, Associazioni professionali ed

altre realtà associative istituzionali o

paraistituzionali attinenti alla disciplina in oggetto;

2.15. tutelare i Membri di fronte agli organismi dello

Stato, degli Enti pubblici e privati che si avvalgono di

servizi di counseling;

2.16. contribuire all'integrazione europea in relazione

all'esercizio del counseling, al riconoscimento della

professione nei diversi Paesi della UE, alla fruizione

del diritto della libera circolazione all'interno degli

stessi, all'accreditamento e adeguamento dei titoli,

nonché all'eventuale elaborazione di programmi formativi

congiunti a livello europeo pur nella salvaguardia degli

standard richiesti a livello nazionale;

2.17. promuovere la pubblicazione di libri, atti

congressuali e riviste scientifiche inerenti il

counseling e le scienze affini raccordandosi

organicamente con iniziative pubblicistiche a livello

nazionale ed internazionale;

2.18. interloquire con gli enti e gli organismi di

certificazione delle competenze al fine di costruire un

sistema di valutazione condiviso;

2.19. compiere ogni altra azione utile al raggiungimento

dei suddetti obiettivi e alla realizzazione delle

attività menzionate o da queste derivanti;

2.20. La Federazione, su mandato delle singole

associazioni, può controllare l'operato delle medesime

associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della

congruità degli standard professionali e qualitativi

dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta

definiti dalle stesse associazioni.

TITOLO III

MEMBRI DELLA FEDERAZIONE

3. Sono Membri della federazione tutte quelle

associazioni professionali di categoria di counseling che

rispondono ai requisiti previsti dalla Legge 4/2013

nonché ai criteri previsti da FEDERCOUNSELING nel proprio

Regolamento Interno.

3.1. Tra i Membri acquisiscono la qualifica di Membri

Fondatori le associazioni che hanno partecipato all'Atto

Costitutivo di FEDERCOUNSELING.

3.2. Tutti i Membri hanno pari diritti e pari doveri e sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Codice Deontologico e del Regolamento Interno.

TITOLO IV

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI MEMBRI

4. Le domande di ammissione a FEDERCOUNSELING devono essere indirizzate al Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

4.1. Ferma restando la verifica dei requisiti di cui al Titolo III del presente Statuto, l'ammissione del nuovo Membro avviene per decisione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea.

TITOLO V

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI MEMBRO

5. Il Membro perde tale qualifica per dimissioni, morosità, espulsione, radiazione.

5.1. Dimissioni. La cessazione per dimissioni si verifica a seguito di una richiesta scritta dell'organizzazione interessata a firma del suo Presidente o, automaticamente, in caso di scioglimento dell'organizzazione stessa.

5.2. Morosità. Nel caso in cui un Membro risulti moroso, il Consiglio Direttivo informa l'organizzazione interessata dell'attivazione della procedura di decadenza

per morosità e, dopo 3 (tre) mesi, se il Membro non ha regolarizzato la sua quota associativa, ratifica il provvedimento di decadenza.

5.3. Espulsione. L'espulsione da FEDERCOUNSELING si attua su proposta motivata del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, che la deve approvare con una maggioranza della metà + 1 (uno) dei presenti, arrotondata in caso di decimali all'unità superiore.

5.4. Radiazione. La radiazione da FEDERCOUNSELING si attua su proposta motivata del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, che la deve approvare con una maggioranza della metà + 1 (uno) dei presenti, arrotondata in caso di decimali all'unità superiore.

5.5. Qualora uno o più associati di una organizzazione Membro mettano in atto comportamenti gravemente lesivi dei legittimi interessi di FEDERCOUNSELING o di uno dei suoi Membri o abbiano violato gravemente il Codice Deontologico di FEDERCOUNSELING, il Consiglio Direttivo informa il Presidente dell'organizzazione interessata chiedendogli di intervenire sui propri associati con tutti quei provvedimenti che la situazione renda necessari (fino all'espulsione degli associati in oggetto dall'Organizzazione Membro). Qualora l'Organizzazione

Membro non prenda i provvedimenti necessari entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione ricevuta in proposito dal Consiglio Direttivo di FEDERCOUNSELING, essa si assume la diretta responsabilità degli atti dei suoi associati segnalati, sottoponendosi alle procedure previste negli articoli 5.3. o 5.4. del presente Statuto.

5.6. Le Organizzazioni che si siano dimesse volontariamente o siano state dichiarate decadute per morosità possono ripresentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste nel Titolo IV.

5.7. Le Organizzazioni che siano state espulse, qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'espulsione, possono presentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste dal Titolo IV non prima di 2 (due) anni dall'esecuzione del provvedimento di espulsione.

TITOLO VI

ORGANI

6. Sono Organi di FEDERCOUNSELING: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri.

TITOLO VII

ASSEMBLEA

7. L'Assemblea è l'organo supremo di governo di FEDERCOUNSELING. Si riunisce con cadenza almeno annuale

ed è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

7.1. L'Assemblea è costituita dai Delegati nominati da ciascun Membro in propria sede. Ogni Membro è tenuto a comunicare a FEDERCOUNSELING i nominativi dei propri Delegati e ad aggiornarli tempestivamente in caso di eventuali sostituzioni. Ogni Membro esprime 3 (tre) Delegati. Ogni Delegato potrà partecipare all'Assemblea essendo latore di un massimo di 2 (due) deleghe.

7.2. Il diritto di voto è riservato ai Delegati dei Membri sui quali non grava un provvedimento di decadenza per morosità.

7.3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche elettronica, inviata con almeno 20 (venti) giorni di anticipo a tutti i Delegati, contenente giorno, ora e luogo sia della prima sia della seconda convocazione e l'elenco degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno. In caso di motivata urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.

7.4. Sono di competenza dell'Assemblea: l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; la ratifica delle ammissioni, delle espulsioni e delle radiazioni dei Membri; le modifiche allo Statuto, la ratifica del Codice Deontologico e del Regolamento Interno; lo scioglimento

di FEDERCOUNSELING; la nomina di uno o più liquidatori;

la definizione delle linee annuali di politica della

federazione; le deliberazioni su tutte le questioni

sottoposte al suo esame da parte degli altri Organi di

FEDERCOUNSELING. L'Assemblea ogni tre anni ratifica il

Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

7.5. Possono essere convocate ulteriori Assemblee

nell'arco dello stesso anno, su richiesta della metà più

1 (uno) dei Membri o della maggioranza del Consiglio

Direttivo o per iniziativa del Presidente. Nella

richiesta di convocazione i richiedenti dovranno

specificare i punti che vogliono siano inseriti

all'Ordine del giorno.

7.6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria o

straordinaria è regolarmente costituita quando è

rappresentata almeno la metà dei Delegati. Essa delibera

a maggioranza assoluta, salvo che il presente Statuto

richieda una maggioranza più elevata.

7.7. Se all'Assemblea non è complessivamente

rappresentata la metà dei Delegati richiesta

dall'articolo precedente, l'Assemblea deve essere

nuovamente convocata. In seconda convocazione l'Assemblea

ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei Delegati presenti e delibera a maggioranza

degli intervenuti sugli oggetti che avrebbero dovuto

essere trattati nella prima, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 (un terzo) dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Delegati presenti.

7.8. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

7.10. Ai fini del calcolo delle presenze e delle maggioranze di cui agli articoli precedenti del presente Titolo, nel caso di numeri decimali, si adotta la seguente modalità: sotto lo 0,49 incluso si arrotonda all'unità inferiore, sopra lo 0,50 incluso si arrotonda all'unità superiore.

7.11. I verbali dell'Assemblea, redatti dal Segretario o in sua assenza da un Delegato nominato dall'Assemblea, vengono trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi l'ha verbalizzata.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DIRETTIVO

8. Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti delle associazioni iscritte alla federazione e resta in

carica 3 (tre) anni.

8.1. In deroga all'articolo precedente è facoltà del Membro conferire procura ex art. 1392 c.c. a un proprio associato per ricoprire il ruolo di componente del Consiglio Direttivo di FEDERCOUNSELING, purché la facoltà di rilasciare procura a un socio sia esplicitamente prevista dallo Statuto del Membro iscritto a FEDERCOUNSELING.

8.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e:

8.2.1. promuove ed attua le attività di FEDERCOUNSELING in conformità alle decisioni dell'Assemblea;

8.2.2. nomina coloro che rappresenteranno FEDERCOUNSELING in seno ad altre federazioni, enti, organismi e associazioni di cui FEDERCOUNSELING farà parte;

8.2.3 istituisce le commissioni di lavoro, permanenti e non, in seno a FEDERCOUNSELING;

8.2.4. compie tutti gli atti necessari al raggiungimento delle finalità del presente Statuto e alla esecuzione delle delibere assembleari.

8.3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione i quali, tuttavia, possono essere delegati anche a singoli componenti.

8.4. Alla prima riunione di insediamento il Consiglio

Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vicepresidente.

8.5. Il Presidente ha la legale rappresentanza di FEDERCOUNSELING, dirige i lavori del Consiglio Direttivo, convoca il Consiglio Direttivo, l'Assemblea e ne presiede le riunioni.

8.6. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, può revocare il Presidente. Ai fini del calcolo della maggioranza, nel caso di numeri decimali, si adotta la seguente modalità: arrotondamento all'unità superiore.

8.7. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio Direttivo e può, anche disgiuntamente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, firmare gli accordi a contenuto non patrimoniale.

8.8. Il Segretario predispone i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi.

8.9. Il Tesoriere provvede ad incassare le quote associative, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relaziona sull'andamento economico.

Può essere delegato ai pagamenti e a intrattenere i rapporti bancari e firma con il Presidente tutti gli

atti, contratti e convenzioni aventi contenuto

patrimoniale.

8.10 Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi partecipano la maggioranza dei componenti e se sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. È possibile la delega scritta del voto ad un altro componente del Consiglio Direttivo.

8.12. Qualora un componente del Consiglio Direttivo decada o si dimetta, il posto resta vacante fino alla nuova nomina da parte del Membro.

8.13. Qualora un componente decaduto o dimissionario del Consiglio Direttivo ricopra la carica di Presidente o Vicepresidente o Segretario o Tesoriere la stessa viene riassegnata dal Consiglio Direttivo come previsto dal punto 8.4.

8.14. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo decada o si dimetta il Vicepresidente provvederà, senza indugio e non oltre 20 (venti) giorni, a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente, nelle more del procedimento di nuova nomina del Presidente, avrà gli stessi poteri di cui al punto 8.7.

8.15. Nel caso in cui Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo decadano e/o siano dimissionari in contemporanea, il Consiglio Direttivo non è più

validamente costituito e, in questo caso, il Segretario o il Tesoriere convoca l'Assemblea entro 20 (venti) giorni secondo quanto definito all'art 7.4.

8.16. Qualora la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio Direttivo richieda la convocazione dell'Assemblea, la stessa deve essere convocata come previsto dal punto 8.4.

8.17. Qualora, durante il mandato triennale del Consiglio Direttivo, si iscrivano alla federazione nuovi Membri, il loro Presidente o associato all'uopo delegato ai sensi dell'art. 8.1. del presente Statuto, entra a far parte del Consiglio Direttivo della federazione come consigliere.

8.18. In deroga al punto 8.12. del presente Statuto, qualora all'interno di uno dei Membri di Federcounseling venga eletto un nuovo Presidente, lo stesso subentra automaticamente nel Consiglio Direttivo di FEDERCOUNSELING in sostituzione del precedente componente.

TITOLO IX

PRESIDENTE

9. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione e sottoscrive con la sua firma per essa.

9.1 In caso di impedimento è sostituito dal

Vicepresidente.

TITOLO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

10. Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero di membri pari al numero delle associazioni che compongono la FEDERAZIONE e resta in carica 3 (tre) anni. Ogni associazione aderente alla federazione indica il nominativo di un proprio Delegato.

10.1. I suoi membri, su invito del Presidente della federazione, possono partecipare senza diritto di voto alle attività del Consiglio Direttivo.

10.2. Il Collegio dei Probiviri si esprime "pro bono pacis" su tutte le controversie che sorgono tra: la federazione e i singoli Membri, tra i Membri e tra gli organi della federazione.

10.3. Le decisioni che è chiamato a prendere il Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti tra le parti.

10.4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta del suo Presidente o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, mediante avviso da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

10.5. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti.

10.5.1. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.

10.5.2. In caso di assenza non giustificata da parte di un componente a due riunioni consecutive del Collegio dei Probiviri, il Presidente di FEDERCOUNSELING, d'ufficio o su segnalazione di uno o più componenti lo stesso Collegio dei Probiviri, assunte le necessarie informazioni, riferisce al Consiglio Direttivo, il quale può convocare l'Assemblea perché questa dichiari decaduto il componente risultato assente.

10.5.3. In caso di dimissioni e/o decadenza il posto resta vacante fino alla nuova nomina da parte del Membro.

10.6. Alla prima riunione di insediamento il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente.

10.7. Qualora, durante il mandato triennale del Collegio dei Probiviri, si iscrivano alla federazione nuovi Membri, un loro Delegato entra a far parte del Collegio dei Probiviri come componente. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

10.8. Le modalità operative del Collegio dei Probiviri sono definite dal Regolamento Interno.

TITOLO XI

COMMISSIONI

11. Il Consiglio Direttivo, anche ai fini di perseguire gli scopi statutari, può istituire Commissioni di lavoro temporanee o permanenti con modalità definite dal

Regolamento Interno.

TITOLO XII

MEZZI FINANZIARI

12. I mezzi finanziari di FEDERCOUNSELING derivano da:

quote associative, donazioni, interessi ed eventuali

avanzi di iniziative.

12.1. L'esercizio finanziario termina al 31 dicembre di

ogni anno.

12.2. Ciascun Membro deve pagare una quota associativa

annuale secondo l'ammontare, le modalità e le scadenze

stabilite dal Consiglio Direttivo.

12.3. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della

quota sociale entro il mese di dicembre dell'anno

precedente.

12.4. FEDERCOUNSELING utilizza i propri mezzi finanziari

per coprire: la quota di adesione alle Associazioni

Europee e Internazionali cui aderisce, le spese generali

di gestione della federazione secondo le direttive del

Consiglio Direttivo.

TITOLO XIII

INCOMPATIBILITA'

13. Ogni Delegato di cui al Titolo VII del presente

Statuto non può rivestire, all'interno di

FEDERCOUNSELING, più di una carica sociale.

TITOLO XIV

MODIFICHE DEGLI STATUTI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE

14. Le modifiche allo Statuto di un Membro associato a FEDERCOUNSELING devono essere preventivamente trasmesse al Consiglio Direttivo di FEDERCOUNSELING, che ne verifica la compatibilità con lo Statuto e con i principi ispiratori di FEDERCOUNSELING.

14.1. Nel caso in cui il Membro non si conformi a eventuali rilievi e modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, lo stesso può essere espulso dalla Federazione.

14.2. Il Consiglio Direttivo può richiedere ai Membri associati l'apporto di modifiche o integrazioni ai loro Statuti, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste, della realtà economica, giuridica e organizzativa della professione. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporta la decadenza dallo status di Membro della federazione.

14.3 I Membri associati hanno tempo 12 (dodici) mesi per apportare le modifiche richieste dalla federazione.

TITOLO XV

SCIoglimento

15. Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato da una Assemblea straordinaria che sia stata convocata specificamente per questo scopo. La decisione

deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Delegati. Ai fini del calcolo delle presenze e delle maggioranze, nel caso di numeri decimali, si adotta la seguente modalità: sotto lo 0,49 incluso si arrotonda all'unità inferiore, sopra lo 0,50 incluso si arrotonda all'unità superiore. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FISCALI

16. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

16.1. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

16.2. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto

medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

16.3. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

Firenze lì, 28 settembre 2020

CHIARA BARTOLETTI, Presidente AICo

IMMACOLATA BRUZZESE, Presidente ANCoRe

GIOVANNA DETTORI, Presidente FAIP Counseling

MARIA CRISTINA FALASCHI, Presidente REICO

MAURIZIO MENNELLA, Presidente AProCo

TOMMASO VALLERI, Segretario Generale AssoCounseling